

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SERVIZI DI RICERCA APPLICATA E ALTA FORMAZIONE ODONTOSTOMATOLOGICA “POLO DI ODONTOIATRIA”

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1 Definizioni

1. Il Centro Servizi di Ricerca Applicata e Alta Formazione Odontostomatologica, denominato per semplicità: “Polo di Odontoiatria” o “Centro” è un centro di servizi di Ateneo istituito con delibere approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nel corso delle rispettive sedute del 30.06.2023.
2. Al Polo di Odontoiatria è attribuita autonomia organizzativa e gestionale nei limiti e secondo le modalità definite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione attraverso le disposizioni del presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie nel tempo vigenti.
1. La “Clinica Odontoiatrica Universitaria”, di seguito denominata “Clinica” è la struttura ambulatoriale in cui si svolge l'attività assistenziale integrata a quella didattica e scientifica di area odontoiatrica. La “Clinica Odontoiatrica Universitaria” è incardinata nel “Polo di Odontoiatria” costituendone parte integrante e inscindibile. La “Clinica Odontoiatrica Universitaria” rende prestazioni assistenziali in regime di “conto terzi” ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. n. 382/1980 come modificato e integrato dal vigente Regolamento di Ateneo in materia in forza di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

Art. 2 Finalità del “Polo di Odontoiatria”

1. Il “Polo di Odontoiatria”:
 - a) promuove la ricerca scientifica in ambito odontostomatologico offrendo servizi di supporto e coordinamento ai ricercatori;
 - b) promuove l'alta formazione in campo odontostomatologico attraverso l'organizzazione di Master Universitari, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta Specializzazione e Corsi di Aggiornamento Professionale in ambito odontostomatologico;
 - c) organizza e gestisce le attività della “Clinica Odontoiatrica Universitaria”.
- Inoltre, attraverso le prestazioni sanitarie rese dalla “Clinica Odontoiatrica Universitaria”, il “Polo di Odontoiatria”:
- a) garantisce la necessaria integrazione tra attività didattica, scientifica e assistenziale al personale docente e ricercatore afferente ai settori scientifico – disciplinari di area odontostomatologica attraverso le prestazioni sanitarie erogate dalla “Clinica Odontoiatrica Universitaria”;
 - b) assicura lo svolgimento di attività pratico – formativa assistenziale agli studenti del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Odontoiatria e Protesi Dentaria”, del corso di laurea in “Igiene Dentaria” e delle Scuole di Specializzazione di area odontoiatrica nonché agli

studenti iscritti agli altri Corsi di Laurea di Area Medica e delle Professioni Sanitarie o ai corsi di alta formazione di area odontoiatrica;

2. Il Polo di Odontoiatria, inoltre:
 - a) offre servizi di supporto per lo sviluppo e la realizzazione di progetti di ricerca applicata, anche attraverso la partecipazione a bandi nazionali e internazionali, ferme restando le specifiche competenze dipartimentali;
 - b) stipula accordi di collaborazione con strutture scientifiche di altre Università e Istituti di Ricerca per il supporto alla realizzazione di progetti di comune interesse, l'organizzazione di convegni, congressi, seminari, eventi di divulgazione scientifica.

SEZIONE I – ORGANIZZAZIONE

Art. 3

Personale docente e ricercatore

1. Afferiscono di diritto al Polo di Odontoiatria tutti i professori e i ricercatori dell'Università di Foggia appartenenti al settore scientifico – disciplinare MED/28 “Malattie Odontostomatologiche”.
2. Tutti i professori e i ricercatori in servizio presso l'Università di Foggia possono presentare al Rettore domanda di afferenza al Polo di Odontoiatria esplicitandone le motivazioni didattiche, scientifiche e di terza missione. Le domande di ammissione sono valutate dal Presidente che decide in merito con proprio provvedimento motivato.

Art. 4

Presidente

1. Il Polo di Odontoiatria è coordinato e rappresentato direttamente dal Rettore, qualora quest'ultimo sia un professore afferente al settore scientifico disciplinare (S.S.D.)MED-16/A “Malattie Odontostomatologiche”, che assume le funzioni di Presidente del Centro Servizi di Ricerca Applicata e Alta Formazione Odontostomatologica. Qualora il Rettore non afferisca al suddetto settore scientifico disciplinare, il Presidente del Centro Servizi è un delegato nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, tra i professori ordinari di ruolo afferenti al S.S.D. MED-16/A in servizio presso l'Ateneo. Il Presidente nomina un Presidente Vicario, da individuarsi tra i docenti afferenti al settore scientifico disciplinare MED-16/A, che lo sostituisca in tutti i casi di assenza, impedimento o conflitto di interessi.
2. Il Presidente:
 - a) promuove, coordina e controlla le attività di ricerca, formative, organizzative e, ferme restando le competenze del Direttore Sanitario, quelle assistenziali del Centro;
 - b) può adottare provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il buon andamento delle attività del Centro nel rispetto delle competenze attribuite dallo Statuto agli Organi di Ateneo;
 - c) assicura il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi;
 - d) sentito il Comitato Scientifico di cui all'art. 5, nel rispetto delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti di ateneo, propone agli Organi di ateneo la stipulazione di accordi di collaborazione scientifica, di contratti e di convenzioni per l'erogazione di prestazioni e servizi a terzi, ivi comprese quelli resi dalla Clinica Odontoiatrica e li sottoscrive;
 - e) è il consegnatario dei beni mobili assegnati al Centro, sottoscrive i buoni di carico dei beni da inventariare e dispone il discarico inventariale dei beni in disuso, nel rispetto delle competenze degli Organi stabilite dallo Statuto;

- f) autorizza le spese per la fornitura di beni, l'acquisizione di servizi e l'esecuzione di lavori per importi inferiori alla soglia dell'affidamento diretto come individuata in base alle norme che disciplinano i contratti pubblici, previa acquisizione del parere del Comitato Scientifico di cui all'art. 5 per le spese di importo unitario pari o superiore a € 40.000,00, adotta le relative determinazioni a contrarre e i provvedimenti di affidamento e aggiudicazione e sottoscrive i relativi contratti;
- g) autorizza le spese per la stipula di contratti di lavoro autonomo sia professionale sia occasionale nonché le spese per la stipula di contratti di docenza nel rispetto dei regolamenti di ateneo in materia;
- h) emana avvisi di selezione pubblica per il reclutamento di collaboratori esterni tramite stipula di contratti di lavoro autonomo occasionale e professionale, approva gli atti delle procedure e stipula i relativi contratti;
- i) propone l'emanazione dei bandi per il reclutamento di docenti a contratto per la copertura degli insegnamenti dei corsi di alta formazione e formazione professionale secondo le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti;
- j) assicura la massima diffusione delle informazioni sulle attività del Centro e ne promuove la partecipazione della comunità scientifica accademica;
- k) sentito il Comitato Scientifico di cui all'art. 5, seleziona le proposte relative ai progetti di ricerca e le sottopone, unitamente ai relativi piani finanziari, all'approvazione degli Organi di Ateneo nel rispetto delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, dei regolamenti di ateneo in materia di ricerca;
- l) può proporre, sentito il Comitato Scientifico di cui all'art. 5, la disattivazione del Centro;
- m) esercita tutte le altre competenze e svolge tutte le altre funzioni previste dal presente regolamento.

Art. 5 Comitato Scientifico

1. Tutti i docenti e i ricercatori afferenti al Polo di Odontoiatria ne compongono il Comitato Scientifico, che è convocato e presieduto dal Presidente del Centro.
2. Il Comitato Scientifico svolge funzioni di supporto al coordinamento e alla direzione del Centro esprimendo pareri e formulando proposte sulle attività dello stesso. In particolare, il Comitato Scientifico:
 - a) formula proposte ed esprime pareri in merito alla programmazione, alla organizzazione e alla gestione delle attività di cui all'art. 2, ferme restando, per gli aspetti assistenziali, le competenze specifiche del Direttore Sanitario di cui all'art. 9;
 - b) esprime parere in merito alle proposte di istituzione e rinnovo dei corsi di alta formazione;
 - c) esprime parere in merito alla stipula di accordi e convenzioni con Enti esterni, comprese quelli relativi alla erogazione di servizi e prestazioni in regime di "conto terzi";
 - d) esprime parere in merito al supporto alle attività dei progetti di ricerca e al loro finanziamento;
 - e) esprime parere sul budget annuale e sul bilancio del sezionale del Centro;
 - f) esprime parere sulle spese di importo unitario pari o superiore a € 40.000,00;
 - g) esprime parere in merito alla accettazione di donazioni ed erogazioni liberali concesse da soggetti terzi per sostenere e promuovere le attività del Centro;
 - h) svolge tutte le altre funzioni ed esprime tutti i pareri previsti dal presente regolamento;
3. Il Presidente può sottoporre al Comitato Scientifico le questioni che ritiene opportune per assicurare il miglior andamento delle attività del Centro.

4. Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare, con funzioni consultive e di supporto, il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro.

Art. 6

Gestione amministrativa

1. Il Centro è dotato di autonomia amministrativa e contabile nei limiti e secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Per tutte le materie per le quali il presente regolamento non attribuisce diretta competenza al Presidente o al Comitato Scientifico, le determinazioni relative alla gestione del Centro sono assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze statutarie.
3. Il Centro è dotato di un autonomo sezionale di contabilità nell'ambito del bilancio unico di ateneo nel quale confluiscono e sono gestiti:
 - a) i ricavirivenienti da:
 - ☞ la quota delle tasse e dei contributi di iscrizione ai corsi di alta formazione e di formazione professionale afferenti al Centro, secondo quanto disposto dai regolamenti di ateneo in materia
 - ☞ la quota dei proventi delle attività svolte in regime di "conto terzi" secondo quanto disposto dai regolamenti di ateneo in materia
 - ☞ i contributi liberali erogati da soggetti esterni per le attività del Centro
 - ☞ trasferimenti da parte dell'Ateneo o di altri Dipartimenti o Centri deliberati dal Consiglio di Amministrazione, ivi compresi quelli relativi ai fondi per la gestione e il supporto alle attività dei progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti di ateneo in materia.
 - b) i costi sostenuti per:
 - ☞ il funzionamento ordinario del Centro, nel rispetto delle competenze degli organi;
 - ☞ la gestione delle attività di supporto alla ricerca, dei corsi di alta formazione e di formazione professionale;
 - ☞ la gestione delle attività conto terzi
4. Il Polo di Odontoiatria è organizzato come centro di costo e la gestione contabile avviene nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamentari di ateneo nel tempo vigenti e applicabili.
5. Il Centro gestisce autonomamente i procedimenti amministrativo – contabili relativi:
 - a) all'appalto di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le attività istituzionali e l'erogazione delle prestazioni sanitarie della Clinica Odontoiatrica;
 - b) alla stipula e alla gestione dei contratti di lavoro autonomo occasionale e professionale;
 - c) alla gestione delle prestazioni rese in regime di "conto terzi";
 - d) alla gestione organizzativa interna delle attività di alta formazione e di supporto alla ricerca.
6. L'articolazione organizzativa degli uffici tecnici e amministrativi del Centro è definita dalla Direzione Generale nell'ambito della tecnostruttura di ateneo. Il personale tecnico e amministrativo assegnato al Centro è incardinatonell'Amministrazione Centrale ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo negli Organi.

SEZIONE II – ATTIVITA DIDATTICA, SCIENTIFICA E DI ALTA FORMAZIONE

Art. 7

Attività didattica e pratico-formativa dei Corsi di Laurea

1. Il Centro è sede primaria delle attività didattiche e di tirocinio pratico-formativo sanitarie del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Odontoiatria e Protesi Dentaria” e del Corso di Laurea in “Igiene Dentale”, nonché degli ulteriori corsi di laurea di area odontoiatrica che eventualmente inseriti nell’offerta formativa di ateneo.
2. Il Centro è sede delle attività didattiche e pratico-formative assistenziali delle Scuole di Specializzazione di Area Odontoiatrica.
3. L’organizzazione e la gestione delle attività di cui ai commi 1 e 2 resta in capo ai Dipartimenti di afferenza dei corsi ed è disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari in materia.
4. Il Centro è sede delle attività didattiche e pratico-formative dei corsi di alta formazione e di formazione professionale di area odontoiatrica.

Art. 8

Attività di ricerca

1. Tutti i docenti e ricercatori in servizio presso l’ateneo possono proporre al Centro di supportare l’attivazione e l’esecuzione di progetti di ricerca di interesse odontoiatrico. Le proposte devono essere corredate da una relazione scritta comprendente il programma delle attività, il piano economico – finanziario, le risorse umane e strumentali richieste e i tempi di realizzazione previsti.
2. Le proposte sono approvate con provvedimento del Presidente del Centro, previa acquisizione del parere del Comitato Scientifico.
3. Il Centro, in quanto struttura di servizio, non è sottoposto a valutazione diretta della qualità della ricerca. I progetti gestiti dal Centro e i relativi prodotti scientifici sono oggetto di valutazione periodica della qualità nell’ambito del Dipartimento di afferenza dei rispettivi responsabili scientifici.

SEZIONE III – ATTIVITA’ SANITARIA

Art. 9

Attività della “Clinica Odontoiatrica Universitaria”

1. Nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, la “Clinica Odontoiatrica Universitaria”:
 - a) eroga prestazioni sanitarie in ambito odontoiatrico all’utenza esterna privata, anche in base a tariffari approvati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni dei regolamenti di ateneo che disciplinano la materia e limitatamente alle prestazioni erogabili come previsto dal successivo comma 3;
 - b) fornisce servizi formativi, scientifici, consulenziali e tecnici a enti pubblici e privati sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito sulla base di specifici accordi nel rispetto dei regolamenti di ateneo che disciplinano la materia.
3. La Clinica svolge attività assistenziale in regime autorizzatorio ai sensi del quadro normativo nazionale e della disciplina regionale in materia. Le attività assistenziali specificamente erogabili dalla Clinica sono quelle consentite dalla autorizzazione rilasciata dagli enti competenti nel tempo vigenti.
4. L’attività assistenziale odontoiatrica è svolta, di norma, da personale docente e ricercatore universitario nell’ambito della necessaria integrazione tra attività didattico – scientifica e assistenziale e nel rispetto delle norme che disciplinano l’accesso alla professione odontoiatrica e il suo

esercizio. Le attività assistenziali possono essere rese anche da personale a tempo determinato, dottorandi di ricerca e ulteriore personale a vario titolo inserito nell'organizzazione del Polo di Odontoiatria e della Clinica, purché formalmente autorizzati dal Direttore Sanitario di cui all'art. 5 e in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della professione odontoiatrica.

Art. 10

Direttore Sanitario

1. Le attività assistenziali della Clinica sono presidiate, sotto il profilo tecnico-organizzativo, da un docente o ricercatore nominato dal Rettore e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e s.m.i., che assume le funzioni di Direttore Sanitario della Clinica. In caso di carenza di docenti o ricercatori in possesso dei requisiti necessari, l'incarico di Direttore Sanitario può essere affidato a un soggetto esterno previa stipula di specifico contratto di prestazione professionale, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Direttore Sanitario, ferme restando le funzioni di coordinamento complessivo delle attività del Polo di Odontoiatria da parte del Presidente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, garantisce il perseguimento degli interessi dei pazienti in modo corretto e secondo le migliori regole etiche e deontologiche nel rispetto della specifica normativa applicabile. In particolare, il Direttore Sanitario, anche avvalendosi della collaborazione del personale tecnico e amministrativo di supporto alle attività del Polo di Odontoiatria: controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento dei dati anagrafici e degli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attività sanitaria; controlla il regolare svolgimento dell'attività sanitaria; vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari; vigila sulle condizioni igienico sanitarie e sul funzionamento di apparecchiature e impianti; vigila sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di radioprotezione e svolge tutte le altre funzioni e gli altri compiti ad esso attribuiti.
3. L'incarico di Direttore Sanitario svolto da personale dipendente dell'Università non comporta l'erogazione di compensi o emolumenti accessori a carico dell'Amministrazione Centrale.

Art. 11

Gestione amministrativo-contabile

1. Le prestazioni sanitarie della Clinica Odontoiatrica sono erogate in regime di "conto terzi" e la relativa gestione amministrativo – contabile è disciplinata dai regolamenti di ateneo applicabili alla materia.

Art. 12

Gestione dei dati sanitari

1. Il Centro adotta ogni provvedimento tecnico e organizzativo affinché il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento a quelli sanitari, avvenga in piena sicurezza e nel rispetto della normativa vigente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Centro può avvalersi del supporto del D.P.O. di Ateneo e della relativa struttura amministrativa di supporto.

SEZIONE IV – TERZA MISSIONE

Art. 13

Servizi al territorio

1. Le attività del Centro, ivi comprese quelle della Clinica Odontoiatrica, costituiscono servizio attivo in favore del territorio di riferimento e vengono censite in tal senso nell'ambito delle attività di Terza Missione dell'Ateneo.

Art. 14

Promozione della salute e trasferimento della conoscenza

1. Il Centro può organizzare campagne di sensibilizzazione sui temi della salute orale e della prevenzione delle malattie odontostomatologiche e del distretto testa collo, anche in collaborazione con gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e con soggetti privati.
2. Il Centro può organizzare convegni, congressi, giornate di studio, seminari aperti sui temi scientifici di area odontoiatrica, avvalendosi anche del patrocinio di soggetti esterni, al fine di rendere noti i risultati della ricerca e di trasferire conoscenze e tecniche al mondo delle professioni e delle imprese.

SEZIONE V – NORME FINALI

Art. 15

Sede

1. La sede del Centro è individuata nella sede della Clinica Odontoiatrica che, alla data di approvazione del presente regolamento, è sita in Via Rovelli, 48 a Foggia.
2. Eventuali modifiche saranno recepite con modifica del presente articolo adottata direttamente con Decreto Rettorale.

Art. 16

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si rinvia alla disciplina normativa, statutaria e regolamentare applicabile.
2. Il Comitato Scientifico, anche su proposta del Presidente, può proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione modifiche al presente regolamento.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione con Decreto Rettorale. Dalla stessa data cessa di avere efficacia il D.R. 768-2023.